

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI- LETTANTISTICA SOCIETA' CA- NOTTIERI MARSALA

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 - Il presente statuto regola l'attività ed il funzionamento della associazione sportiva dilettantistica denominata:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA"

ed in abbreviazione **"SOCIETA' CANOTTIERI MARSALA A.S.D."**
Essa è stata costituita con atto rogato dal notaio Francesco Lo Duca in data diciotto agosto millenovecentoquarantasei, ha sede in Marsala (c.a.p. 91025) sul Lungomare Boeo n.9 e potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

L'associazione ha durata illimitata ed ha come guidone un triangolo isoscele a fondo azzurro con un'ancora bianca.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare, nell'interesse sociale, l'adesione della associazione ad organismi federali, nazionali e regionali, nonché ad altre associazioni e comitati senza fine di lucro che abbiano ad oggetto la promozione degli sport del canottaggio, vela, canoa, degli altri sport marinari e di tutti gli altri sport in genere.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

Essa è apartitica, apolitica ed aconfessionale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elezione delle cariche associative; essa potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contempla-



te dal predetto decreto.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione dello sport del Canottaggio, della Canoa e della Vela, e di contribuire alla diffusione ed alla pratica delle attività marinare e degli altri sports in genere a livello dilettantistico, tra cui quelli del "tennis" e della "pallanuoto, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche indicate.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

2.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero

adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

2.2 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni di qualsiasi genere di proprietà dell'associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da eventuali contributi, donazioni, erogazioni e lasciti e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Socio non può vantare alcun diritto di proprietà sul patrimonio sociale.

ART. 4 - L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.- Alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve provvedere alla stesura del bilancio consuntivo.- Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo. Il rendiconto deve redigersi con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto



Dante M. P. L.

stesso.

SOCI

ART. 5 - L'Associazione si compone delle seguenti categorie

di soci:

a)- Soci benemeriti;

b)- Soci ordinari;

c)- Soci atleti.

a) Sono soci benemeriti i soci ordinari nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti nei confronti della Società.

La qualità di socio benemerito esonera dal pagamento della quota sociale.

b) Sono soci ordinari i maggiorenni di ambo i sessi, italiani e stranieri la cui domanda di ammissione, contenente l'accettazione delle norme statutarie, sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti al pagamento di una tassa di ammissione e della quota sociale.

c) Sono soci atleti i giovani di ambo i sessi di almeno dieci anni di età, che svolgono un'attività sportiva a livello agonistico per i colori sociali e che siano stati nominati tali dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Sportivo.

Essi non sono soggetti al pagamento di alcuna quota.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dalla statuto al raggiungimento della maggiore età;

4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici,



un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

[Handwritten signature]

ART. 6 - L'ammontare e le modalità di pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali vengono determinati dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla ratifica dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Le quote associative, sia di ingresso che annuate, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.



ART. 7 - I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, del regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed hanno diritto a frequentare i locali sociali ed a partecipare ad ogni attività del sodalizio.

ART. 8 - La frequenza dei locali sociali è riservata al socio, al coniuge ed ai figli sino alla maggiore età.

Possono inoltre frequentare i locali sociali, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo e con la corresponsione di una

quota determinata dal Consiglio Direttivo:

- a)- i figli del socio che non hanno superato il trentesimo anno di età, purchè non abbiano costituito un proprio nucleo familiare oppure non svolgano un'attività lavorativa retribuita;
- b)- gli altri congiunti che fanno parte del nucleo familiare del socio;
- c)- l'ospite del socio, purchè non residente a Marsala, per limitati periodi di frequenza.

Per quest'ultimo caso il socio deve presentare domanda specificando il nominativo dell'ospite e la durata della frequenza, assumendosi l'obbligo di corrispondere la quota determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - La qualità di socio si perde per:

- a)- dimissione che ha effetto dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- b)- morosità, che sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che non provveduto a pagare la quota sociale e/o ogni altro debito allo scadere del termine assegnatogli a mezzo lettera raccomandata.
- c)- radiazione, che verrà proposta dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che, per gravi motivi, si sia reso indegno di far parte del sodalizio e verrà deliberata dal Consiglio dei Probiviri ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.
- d)- di morte;
- e)- scioglimento dell'associazione.

ART. 10 - In caso di perdita della qualità di socio, per uno qualsiasi dei casi previsti dall'art. 9, la Società si riserva il diritto di agire per il recupero dei crediti a qualunque titolo vantati.

ASSEMBLEA

ART. 11 - L'Assemblea è costituita dai Soci Benemeriti, dai Soci Atleti, e dai Soci Ordinari, se in regola con il pagamento della quota sociale e di ogni altro contributo.

Essa si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il mese di marzo.

Può riunirsi in sede straordinaria per determinazione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o quando ne faccia motivata richiesta almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima con avviso affisso all'albo sociale e con comunicazione spedita ai soci.

Le delibere dell'Assemblea debbono essere affisse all'albo sociale per essere visionate dai soci assenti.



ART. 12 - L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione se sono presenti e rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi, ed il giorno successivo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti a rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese adottando il sistema di votazione di volta in volta stabilito dal Presidente. Nelle riunioni in cui si discutano argomenti che riguardano personalmente i soci, la votazione deve tuttavia avvenire sempre a scrutinio segreto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a partecipare.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto. Tutti i soci aventi diritto al voto possono candidarsi alle cariche sociali. Non sono ammesse candidature a cariche diverse. Ogni socio che ha diritto a partecipare all'Assemblea può esprimere un solo voto e può farsi rappresentare per delega da altro socio che ne abbia i requisiti. Il socio può presentare una sola delega.

ART. 13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza dal vice presidente, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

Donna M. P.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori.

Della Assemblea verrà redatto verbale; quello dell'Assemblea Ordinaria verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quello dell'Assemblea Straordinaria verrà sottoscritto dal Presidente da un Notaio.

ART. 14 - Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a)- discutere ed approvare i bilanci consuntivi e i programmi delle attività sociali;
- b)- eleggere il Presidente e gli otto membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori nonché i membri del Collegio dei Probiviri;
- c)- nominare i soci benemeriti;
- d)- determinare su proposta del Consiglio Direttivo, di anno in anno, il numero massimo di soci da ammettere.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:



a)- deliberare in materia di modifiche statutarie;

b)- ~~deliberare dello scioglimento della Società.~~

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 - L'amministrazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da otto membri elettivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, preferibilmente in concomitanza con il quadriennio olimpico; i suoi componenti sono rieleggibili.

All'atto dell'insediamento il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Direttore Sportivo.

Può inoltre nominare, scegliendoli al di fuori del Consiglio Direttivo, ma sempre tra i soci, i preposti a particolari settori delle attività sociali bisognevoli di maggiore sviluppo, fissandone i compiti e le incombenze.

Possono ricoprire la carica di consiglieri e le altre cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente interi non superiori ad un anno.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti; in questo caso il Presidente deve indire la riunione entro quindici giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purchè siano presenti almeno cinque dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria, adotta il regolamento dell'Associazione e decide su ogni materia che non sia di specifica competenza dell'Assemblea.

ART. 18 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

ART. 19 - Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o forza maggiore.

ART. 20 - Il Segretario redige tutti i verbali di sedute di Consiglio, provvede alla corrispondenza, conserva l'archivio, ed assolve agli incarichi affidatigli dal Consiglio.

ART. 21 - Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed alle riscossioni in



genere e risponde della tenuta dei libri contabili.

ART. 22 - Il Direttore Sportivo soprintende alle attività sportive, coordinando programmi ed iniziative degli eventuali preposti ai vari settori di attività.

Propone al Consiglio Direttivo i giovani meritevoli di essere nominati Soci atleti.

ART. 23 - Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico per dimissione, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un componente, prima dello scadere del mandato, Il Consiglio Direttivo provvederà a completarsi, nel numero legale, mediante convocazione.

La decadenza del Presidente o della maggioranza dei componenti, comporta la decadenza di tutto il Consiglio e in tale evenienza il Presidente o il Consigliere più anziano curerà l'ordinaria amministrazione e provvederà, entro trenta giorni, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere l'assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione della loro carica.

Luca De Luca

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 24 - Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solo con voto consultivo.

Il Collegio dei Revisori provvede a periodici controlli delle scritture contabili e dell'esistenza di cassa, deve relazionare all'Assemblea sulla regolarità amministrativa e sui bilanci annuali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 25 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall'Assemblea, tra i soci benemeriti e ordinari, con anzianità di appartenenza alla Società di almeno un decennio e avuto riguardo alle particolari qualità morali che si addicono alle funzioni cui vengono preposti.



Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità le seguenti sanzioni:

- a)- ammonizione;
- b)- deplorazione;
- c)- sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d)- radiazione.


Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria dei Soci da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

ART. 25/bis - I provvedimenti adottati dagli organi della Società hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra la Società ed i Soci o tra i Soci stessi correlata alla attività sociale deve essere sottoposta ad un Collegio di Probiviri, costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza.-

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irritale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.-



DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare prima dello scadere del mandato, un componente del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvederà ad integrare l'organico con altro socio, benemerito od ordinario.

ART. 27 - In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi

cui l'associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell' Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trapani.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irriuale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

ART. 29 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emettere un regolamento, ovvero più regolamenti, per singoli settori di attività.

ART. 30 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

